



Riservato all'URP /SUE
n. di protocollo – data

Riservato al Settore Piani e Progetti Urbanistici
Protocollo Speciale Osservazioni

N°

/

Al Sindaco del Comune di BOLOGNA

Osservazioni al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)

Variante al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio di adeguamento alla LR n. 15/2013 e s.m.e.i. e conseguente al monitoraggio previsto dall'art. 43, co. 3 del RUE vigente. ADOZIONE. DEPOSITO DEGLI ATTI PER OSSERVAZIONI.

Il sottoscritto

Cognome	GIANNELLI	Nome	Pier Giorgio		
residente per la carica a	BOLOGNA	prov	BO		
via/piazza	Saragozza	n°	175	int	CAP 40134
tel	051 4399016	fax	051 4392175	E-Mail	<i>ufficiostampa@archibo.it</i>
pec	<i>archibo@legalmail.it</i>				
ordine/collegio prof.	Ordine degli Architetti PPC di Bologna			prov	BO
n°iscrizione	2558	c.f	GNN PGR 59E15 H501E		

✎ Presidente e Legale Rappresentante di

architettibologna

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna



con sede a Bologna, Via Saragozza 175 – c.f. 80039010378

Preso visione del Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con deliberazione consiliare PG 141361/2014 (OdG n. 245) del 7 luglio 2014, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Bologna presenta le seguenti osservazioni:

Osservazione N° **ArchIBO 05** Riguardante l'articolo **ART 56 del RUE obbiettivo E 8.5**

Oggetto : **modifiche e precisazioni sulla prestazione quantitativa e qualitativa dell'obbiettivo**

note per la lettura

In nero semplice,

il testo del RUE ADOTTATO (sul quale sono state tolte le differenziazioni cromatiche del Comune). Le modifiche proposte dall'Ordine degli Architetti sono state evidenziate con la stessa grafica adottata dal Comune nel testo di variante, e cioè:

in blu grassetto,

le parti che si propone di aggiungere (o le parti che nel RUE adottato erano state eliminate, e che si propone di mantenere)

~~In rosso grassetto barrato,~~

il testo presente nel RUE adottato, che si propone di cancellare

In grigio corsivo, corsivo sott.

le note esplicative, le premesse ed i considerato; in corsivo sottolineato le note esplicative in linea all'articolo

Premesso che :

l'obiettivo E 8.5 - FRUIBILITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO ABITATO - Dotazioni per la mobilità sostenibile [E 8.5] – costituisce un nuovo obiettivo da perseguire negli interenti di ristrutturazione globale e nuova costruzione

comma 1.1 Al comma 1.1 del paragrafo PRESTAZIONI si legge: "1.1. Perseguire l'aumento della dotazione di postazioni attrezzate per il parcheggio delle biciclette (rastrelliere e tettoie); gli stalli per la localizzazione di biciclette devono essere previsti nella misura maggiore tra almeno un posto bici per ogni unità immobiliare e un posto bici ogni 100 mq di Su per le abitazioni e un posto bici ogni 300 mq di Su per le tutte le altre destinazioni. Dotazioni inferiori sono ammissibili solo in caso di comprovata impossibilità di realizzazione. La rastrelliera deve essere fissata saldamente al suolo e deve consentire di assicurare agevolmente il telaio della bicicletta (non solo la ruota) ad un elemento fisso, mediante l'uso di un normale dispositivo antifurto."

comma 2 Al comma 2 e successivo 2.1 del paragrafo PRESTAZIONI si legge:

2. Negli edifici di nuova costruzione o in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia, per interventi superiori a 500 mq di Su, per tutti gli usi diversi dall'abitativo:

2.1. è obbligatoria la realizzazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in attuazione dell'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012.

Considerato che :

comma 1.1 appare quanto meno poco comprensibile l'indicazione quantitativa riportata, nel limite in cui non si comprende la ragione per cui l'indice è sensibilmente più alto per la residenza piuttosto che per le attività terziarie; in primo luogo poiché generalmente nel caso di residenze di nuova costruzione o frutto di ristrutturazione globale le unità immobiliari sono dotate di autorimesse o quanto meno di spazi ad uso cantina pertinenziali idonei ad accogliere le biciclette; in secondo luogo poiché gli spazi di lavoro, come gli spazi commerciali, hanno densità di presenza assai più alta rispetto alla residenza.

La prestazione quantitativa per grandi numeri così individuata, appare non idonea a rispondere sotto il profilo qualitativo alle reali esigenze dei cittadini-utenti.

altre Amministrazioni Comunali della Provincia di Bologna hanno scelto di indicare la prestazione quantitativa dei posti bici quale funzione proporzionale delle dotazioni e degli standard a parcheggio.

comma 2 per un giudizio definitivo si dovranno verificare le schede tecniche di dettaglio per comprendere l'esatto e preciso intento del legislatore; non è infatti chiaro cosa si intenda per infrastrutture elettriche; tuttavia si ritiene che la qualificazione prestazionale di tutti i parcheggi PE e PU così prospettata sia esagerata e sovradimensionata. Nello specifico è parere degli scriventi che dotare oggi di un punto di allaccio tutti i parcheggi di nuova costruzione, avrà come unico effetto il decadimento e l'invecchiamento delle apparecchiature prima ancora che esse possano essere utilizzate. Non vi è infatti certezza che la macchina elettrica costituisca il futuro reale del mercato delle autovetture; ma è altrettanto vero che molti utenti utilizzeranno il dispositivo di ricarica notturna presso la propria abitazione.

Osserva che :

comma 1.1 Si ritiene sarebbe più opportuno parametrare il numero di posto bici alla dotazione di parcheggi PE+PU definita per gli USI di cui all'art. 115

comma 2 *Nella valutazione della prestazione cui tendere, è necessario valutare la possibilità che la crescita dell'offerta di posti dotati di alimentazione elettrica possa crescere nel tempo in funzione della richiesta*

Tutto quanto sopra premesso, il testo dell'articolo potrebbe essere così emendato:

OBIETTIVO: Dotazioni per la mobilità sostenibile [E 8.5]

Per migliorare le condizioni di accessibilità alla città e alle attività insediate negli edifici è necessario favorire l'utilizzazione di mezzi sostenibili per gli spostamenti; la predisposizione di spazi attrezzati per questo scopo deve essere sempre favorita e realizzata in caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione globale ed interventi nelle parti condominiali.

PRESTAZIONI

1. Nel trattamento degli spazi aperti annessi all'edificio, in relazione a interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia globale ed interventi nelle parti condominiali, per tutti gli usi:

1.1. Perseguire l'aumento della dotazione di postazioni attrezzate per il parcheggio delle biciclette (rastrelliere e tettoie); gli stalli per la localizzazione di biciclette devono essere previsti per **le abitazioni l'uso residenziale** nella misura maggiore tra almeno posto bici per ogni unità immobiliare e un posto bici ogni **100 mq di Su 2 posti auto derivanti dalla somma PE+PU**; e un posto bici ogni **300 mq di Su 2 posti auto derivanti dalla somma PE+PU** per le **tutte le altre destinazioni tutti gli altri USI**. Dotazioni inferiori sono ammissibili solo in caso di comprovata impossibilità di realizzazione. La rastrelliera deve essere fissata saldamente al suolo e deve consentire di assicurare agevolmente il telaio della bicicletta (non solo la ruota) ad un elemento fisso, mediante l'uso di un normale dispositivo antifurto.

1.2. Gli spazi devono essere organizzati in modo da consentire il parcheggio di biciclette degli abitanti, dei lavoratori e delle persone che accedono alle altre attività presenti nell'edificio.

1.3. Il parcheggio delle biciclette degli utilizzatori dell'edificio deve sempre essere consentito negli spazi pertinenziali dello stesso, ove esistenti.

2. Negli edifici di nuova costruzione o in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia, per interventi superiori a 500 mq di Su, per tutti gli usi diversi dall'abitativo:

2.1. è obbligatoria la realizzazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la **successiva installazione, senza interventi di scavo o modifica della pavimentazione, di punti di connessione e ricarica elettrica** di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in attuazione dell'*art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012*.

NORME DI DETTAGLIO

Per le norme ulteriori di specificazione delle modalità di realizzazione delle attrezzature sopra richiamate, si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che costituiscono complemento del presente Regolamento.

Bologna, lì 22 settembre 2014

Firma

Pier Giorgio GIANNELLI

Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Bologna